



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 1537 del 28/04/2025

OGGETTO: MANTENIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL DIRIGENTE BIOLOGO DR.SSA ANNA LECCHI.

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Direttore della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane

PREMESSO che la Dr.ssa Anna LECCHI risulta attualmente in servizio quale Dirigente Biologo a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale del 70% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative, dal 01.07.2024 sino al 30.06.2025;

VISTA la nota con la quale la Dirigente in parola ha chiesto il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale del 70% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative dal 01.07.2025 al 30.06.2026;

RICHIAMATO l'art. 110 del CCNL 19.12.2019 dell'area della Sanità che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale;

ATTESO che, preso atto della documentazione agli atti, sussistono le condizioni per il mantenimento del rapporto di lavoro;

RITENUTO, pertanto, previa valutazione dell'Amministrazione nonché tenuto conto del parere favorevole espresso dal Direttore della SC Medicina Emostasi e Trombosi, di disporre il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale del 70% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative dal 01.07.2025 al 30.06.2026, alle seguenti condizioni:

- Orario di lavoro settimanale: pari a 26 ore e 36 minuti, da articolarsi su quattro giornate lavorative settimanali. I giorni lavorati saranno di 6 ore e 39 minuti ciascuno (con pausa mensa). Le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. Non possono essere effettuate prestazioni aggiuntive né attività di supporto all'intramoenia;
- Ferie e festività soppresse: proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno, ai sensi dell'art. 112 comma 9 del CCNL 19/12/2019 dell'area della Sanità;
- Trattamento economico (anche accessorio): pari al 70% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 112 del C.C.N.L. 19/12/2019 dell'area della sanità. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti dall'art. 30 del C.C.N.L. 19/12/2019 dell'area della sanità;
- Trattenute previdenziali e assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dall'art. 8 della Legge n. 554 del 29/12/1988;



- Per quanto non disciplinato dalle vigenti previsioni contrattuali si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.Lgs. 81/2015;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dalla Sig.ra Miryam Catalano, che ne ha attestato la completezza;

PRESO ATTO che il Direttore della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Giuseppe di Bartolo, responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario

DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di disporre nei confronti della Dr.ssa Anna LECCHI, quale Dirigente Biologo, il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale del 70% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative con decorrenza dal 01.07.2025 sino al 30.06.2026, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, alle seguenti condizioni:
 - Orario di lavoro settimanale: pari a 26 ore e 36 minuti, articolarsi su quattro giornate lavorative settimanali. I giorni lavorati saranno di 6 ore e 39 minuti ciascuno (con pausa mensa). Le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. Non possono essere effettuate prestazioni aggiuntive né attività di supporto all'intramoenia;
 - Ferie e festività sopprese: proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno, ai sensi dell'art. 112 comma 9 del CCNL 19/12/2019 dell'area della Sanità;
 - Trattamento economico (anche accessorio): pari al 70% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 112 del C.C.N.L. 19/12/2019 dell'area della sanità. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti dall'art. 30 del C.C.N.L. 19/12/2019 dell'area della sanità;
 - Trattenute previdenziali e assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dall'art. 8 della Legge n. 554 del 29/12/1988;
 - Per quanto non disciplinato dalle vigenti previsioni contrattuali si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.Lgs. 81/2015;
2. di dare atto che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile del provvedimento e che da esso non deriva alcun onere aggiuntivo;
3. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;



4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
5. di disporre l'invio del presente decreto alle Strutture interessate.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Matteo Stocco)